

Proposta presentata in data 22/07/2021 10:29:40

Firmata da: VERINI

N. null

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi

XVIII LEGISLATURA

Camera dei deputati

Proposta di legge

Di iniziativa dei deputati

Verini

"Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi"

Onorevoli colleghi! – La cronaca, purtroppo, ci riporta sempre, brutalmente, ad una consapevolezza già da tempo radicata: servono regole stringenti per evitare una diffusione incontrollata delle armi nel nostro paese; le tragedie a cui siamo costretti ad assistere testimoniano di come troppo spesso le armi si trovino in mani sbagliate, o che sbagliate, magari, lo siano diventate nel tempo. Negli anni si è cercato di far passare e legittimare l'implicito messaggio imperniato sulla «difesa fai da te» quasi incentivando i cittadini a farsi giustizia da sé, acquistando e utilizzando armi sulla scia della esperienza di altri paesi nei quali la diffusione delle armi ha rappresentato, oltre che un mercato, anche distorsioni dello stesso e un intreccio affaristico con la politica.

Pensiamo innanzitutto alla situazione Stati Uniti. Gli omicidi, le stragi nelle scuole, i fatti di sangue sono aumentati in maniera esponenziale e sta crescendo nell'opinione pubblica e nella stessa nuova amministrazione americana l'impegno per limitare la diffusione delle armi da fuoco. Nel nostro paese le armi "legittimamente detenute" sono anche gli strumenti più comuni con cui avvengono i femminicidi e i delitti relazionali, come ci riporta anche un documento sugli omicidi volontari predisposto dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della Pubblica

sicurezza, riguardante il quadriennio 2017-2020, con particolare riferimento a quelli riconducibili alla violenza di genere. Nel documento elaborato dal Servizio analisi criminale si evidenzia come vi sia stata una costante diminuzione degli omicidi volontari. Approfondendo l'analisi, però, si vedono in aumento le vittime di sesso femminile e quelle uccise in ambito familiare affettivo. A febbraio, maggio, ottobre e novembre 2020 il cento per cento delle donne sono state uccise in ambito familiare - affettivo. È inoltre acquisito il fatto, anche se manca una rilevazione ufficiale, che moltissimi di questi delitti sono stati compiuti con armi legalmente detenute.

Anche il numero di suicidi legati al possesso “regolare” è in deciso aumento.

È necessario, dunque, rendere più stringenti i controlli per il rilascio delle licenze di porto di armi per i privati e rendere effettive e permanenti le verifiche sull'integrità psicofisica e comportamentale di chi è in possesso di armi. È necessario, poi, verificare che ogni arma sia regolarmente denunciata da chi ne conosce l'esistenza in casa e non solo, nonché potenziarne il sistema di tracciamento e di controllo. Non può essere evidentemente sufficiente, ad esempio, avere “ereditato” un'arma da un parente che la deteneva per lavoro o comunque in modo regolare. La tracciabilità delle armi in Italia è garantita attraverso il C.e.d. (Centro Elaborazione Dati), ed è stata la Ministra dell'Interno Lamorgese a comunicare come sia in questi giorni in via di conclusione il regolamento che disciplina il sistema informatico per la messa in rete di questi dati, al fine di supportare le forze dell'ordine e le autorità competenti a tracciare gli armamenti. Con questa proposta di legge, che non riguarda la detenzione e l'uso di armi per finalità venatorie o sportive, si prevede, dunque, che alla richiesta per il porto d'armi e per il suo rinnovo, debba essere allegato un apposito certificato medico di idoneità psicofisica, rilasciato da una commissione medica; nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico - comportamentali, la licenza è revocata. La proposta prevede, poi, forme di monitoraggio e controllo della vendita e detenzione delle armi: l'obbligo di comunicazione delle compravendite di armi all'ufficio di pubblica sicurezza è rafforzato prevedendone l'esecuzione contestuale e non mensile, com'è invece attualmente disposto. Si completano, inoltre, le forme di

monitoraggio e controllo della vendita e detenzione delle armi per assicurare prevedendo che vi sia una tempestiva ed efficace comunicazione ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all'altra parte dell'unione civile, anche cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva, anche finita, nonché, proprio per garantire di garantire, anche in attuazione delle previsioni normative di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, di attuazione della Direttiva (UE) 2017/853, l'effettiva tracciabilità delle armi presenti sul territorio e permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolte, si prevede che il Ministero dell'Interno predisponga delle linee guida in materia di formazione del personale, necessaria alla gestione delle banche dati, nell'ambito del sistema informatico dedicato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell' interno dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1

(Modifiche alla disciplina relativa al porto di armi)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, rilasciato secondo le disposizioni dell'articolo 1-*bis*.”;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: “Art. 1-*bis*. – 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, n. 5), e 2, n. 5) del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico comportamentali, il certificato di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza dell'interessato che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza e, ove già rilasciata, ne dispone la revoca.”.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: “mensilmente” è sostituita dalle seguenti: “contestualmente alla vendita o acquisto”;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psicofisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l’azienda sanitaria locale competente, ai sensi dell’articolo 1-*bis*, comma 1, della legge 6 marzo 1987, n. 89.”;

3) al comma 10 dopo le parole: “anche *more uxorio*” sono inserite le seguenti “all’altra parte dell’unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva,”;

b) all’articolo 42 al secondo comma dopo le parole: “anche *more uxorio*” sono inserite le seguenti: “all’altra parte dell’unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva,”.

Art. 3

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche in attuazione delle previsioni normative di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, di attuazione della Direttiva (UE) 2017/853, la tracciabilità delle armi presenti sul territorio e permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolte, il Ministero dell’Interno predispone, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, delle linee guida necessarie alla formazione del personale, necessaria alla gestione delle banche dati, nell’ambito del sistema informatico dedicato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’ interno dall’articolo 11 del medesimo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.

Art. 4

(Disposizioni finali in materia di esclusione della normativa per particolari categorie)

1. Salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3) sono esclusi dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie, cui continua ad applicarsi la previgente normativa:

- a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;
- b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti ad una delle federazioni o ad una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;
- c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
- d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
- e) le persone che per la loro attività professionale già disciplinata dalla normativa vigente hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi già loro consentite.

VERINI

BORGHI

ANNIBALI

FORNARO

IANARO A.

BOLDRINI L.

BRAGA

BURATTI

CARNEVALI

CIAMPI

DE LUCA

DI GIORGI

Di MAIO MARCO

FIANO

FRAGOMELI

LA MARCA

MORASSUT

MURA

NOJA

PELLICANI N.

PEZZOPANE

QUARTAPELLE

ROSSI A.

SENSI

SIANI

SOVERINI

UNGARO

ZARDINI